

STATUTO

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituito con sede in Riolo Terme (RA) Via Aldo Moro n.2, un Consorzio di promozione tra i produttori di Scalogno di Romagna Igp, denominato "CONSORZIO SCALOGNO DI ROMAGNA".
2. Il Comitato Direttivo, con propria delibera, potrà istituire o sopprimere uffici, filiali, agenzie, rappresentanze, depositi.
3. Rimane all'assemblea la possibilità di istituire sedi secondarie o modificare l'attuale.

Art.2

Durata

1. Il Consorzio ha la durata di anni 20 (venti), a decorrere dalla data della sua costituzione.
2. Il Consorzio può essere prorogato, oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 1 del presente articolo, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati,
3. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto, prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1 del presente articolo, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati, nei modi indicati all'art.22 del presente Statuto.

Art.3

Scopo e oggetto

1. Il Consorzio non ha scopo di lucro.
2. La sua gestione non deve portare al conseguimento e tanto meno alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma e si propone di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione dello Scalogno di Romagna IGP di tutti i suoi associati e migliorare le condizioni economiche, sociali e culturali degli stessi.
3. Pertanto si prefigge di:
 - a) curare, a seguito di richiesta degli Associati, la vendita dei loro prodotti, con il consenso del Comitato Direttivo;
 - b) predisporre esposizioni collettive dei prodotti degli Associati e curarne la presentazione in mostre e fiere nazionali ed internazionali. Il consorzio, per meglio presentare il prodotto, potrà accompagnare dette esposizioni, trattando anche altri prodotti complementari all'uso dello Scalogno;
 - c) collaborare alla riuscita della Fiera dello Scalogno di Riolo Terme, organizzata dall'Associazione Turistica Pro Loco di Riolo Terme. Il consorzio riconosce in questo evento, la Fiera ufficiale ed esclusiva dello Scalogno di Romagna Igp;
 - d) istituire dei marchi di qualità;
 - e) effettuare la ricerca dei mercati ove possa essere avviata la promozione dell'uso di Scalogno di Romagna Igp e curarne la pubblicità collettiva;
 - f) individuare per gli Associati eventuali sistemi di acquisto collettivo, ricercare condizioni vantaggiose per gli Associati nei confronti dei fornitori;
 - g) acquistare o noleggiare macchine ed attrezzature atte a completare tutte le attività delle aziende Associate che ne facessero richiesta;
 - h) promuovere lo studio delle tecniche agronomiche al fine di ridurre i costi di produzione e di razionalizzare le lavorazioni, di nuovi indirizzi produttivistici e di moderne tecniche di produzione, tenendo aggiornati gli Associati e favorendo il loro perfezionamento tecnico o professionale. Il tutto in ottemperanza al disciplinare di produzione dello Scalogno di

Romagna IGP;

- i) rappresentare i produttori Associati per le finalità di cui al presente statuto, nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona di attività dell'Associazione nonché nei confronti di organismi, enti, associazioni e privati, che perseguono scopi analoghi o affini a quelli del consorzio medesimo;
- j) promuovere la ricerca per il miglioramento del prodotto;
- k) stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;
- l) ricercare con privati, enti ed organizzazioni, pratiche idonee al miglioramento della conservazione e trasformazione dei prodotti anche mediante stipula di convenzioni/contratti per programmi di ricerca e sperimentazione;
- m) promuovere studi per migliorare la difesa attiva e passiva delle produzioni dei soci contro le avversità atmosferiche ai sensi della normativa vigente;
- n) svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti;
- o) compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento delle predette finalità.
- p) Vigilare sul corretto utilizzo della denominazione "Scalognò di Romagna Igp", a salvaguardia dei soci del consorzio.

Art.4

Obblighi del Consorzio e dei consorziati

1. Il Consorzio agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei consorziati e/o per conto degli stessi.
2. Per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza del Consorzio in nome e nell'interesse generale dello stesso, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
3. I consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, si obbligano a:
 - a) corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi;
 - b) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse degli Associati richiedenti, nonché di risarcire il Consorzio dai danni e delle perdite subite per loro inadempienza;
 - c) osservare le deliberazioni sociali e favorire gli interessi del Consorzio.

Art.5

Ammissione dei consorziati

1. Il numero dei consorziati è illimitato.
2. Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio tutti coloro che si impegnano a coltivare Scalognò di Romagna certificato secondo quanto stabilito dal disciplinare Scalognò di Romagna Igp almeno una annualità su cinque.
3. L'ammissione al consorzio è fatta con domanda scritta dell'interessato diretta al Comitato Direttivo, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare queste nella loro integrità. Essa dovrà inoltre contenere l'esatta denominazione dell'impresa e la sede legale, le generalità del suo legale rappresentante, l'attività effettivamente svolta e l'indirizzo della sede nella quale la stessa viene svolta.

4. Sulla domanda di ammissione, delibera il Comitato Direttivo e per l'accoglimento della domanda è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo.
5. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi.
6. Il consorziato ammesso, entro trenta giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Presidente del Consorzio, dovrà versare l'importo del contributo al fondo Consortile e del contributo dovuto per le spese generali di cui all'art.13.
7. Il Consorzio conferisce all'Associazione Turistica Pro Loco di Riolo Terme, il titolo di Socio Onorario del Consorzio stesso. Tale riconoscimento si esprime in virtù dell'indiscusso valore dimostrato sia nella realizzazione del disciplinare dello Scalogno di Romagna Igp che nelle iniziative per il mantenimento della conoscenza e del sapere nella tradizione della coltivazione dello Scalogno.
8. Lo status di Socio Onorario, dà diritto all'Associazione Turistica Pro Loco di Riolo Terme di partecipare in veste di membro consultivo, senza potere di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo.

Art.6

Recesso dei consorziati

1. È ammesso il recesso da parte dei consorziati previa disdetta da inviare, tramite lettera raccomandata a.r. o PEC, indirizzata al Presidente del Consorzio, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.
2. In caso di recesso di uno dei consorziati, il recedente non ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione al fondo consortile, che va ad accrescere proporzionalmente quella degli altri.
3. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla stessa.
4. Il recedente non potrà comunque utilizzare, divulgare o attingere al patrimonio di conoscenze e tecnologie appartenente al Consorzio in esito alle attività di ricerca svolta nel tempo in cui faceva parte dello stesso, senza la preventiva autorizzazione del Consorzio stesso.

Art.7

Esclusione dei consorziati

1. L'esclusione è deliberata in Assemblea straordinaria, con decisione motivata, nei confronti del consorziato per i seguenti motivi:
 - a) perdita, di anche uno solo, dei requisiti necessari all'ammissione al Consorzio;
 - b) insolvenza verso il Consorzio;
 - c) inadempienza alle obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal consorzio in suo nome e per suo conto;
 - d) grave inosservanza al presente statuto o per aver arrecato in qualsiasi modo danno materiale e/o morale al Consorzio;
2. L'esclusione produce effetti dal momento della ricezione da parte del Consorziato della relativa comunicazione, notificata con lettera raccomandata o PEC entro trenta giorni dalla data in cui è stata assunta la delibera di esclusione.
3. In caso di esclusione, il consorziato escluso non ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione al fondo consortile, che va ad accrescere proporzionalmente quella degli altri.

Art.8

Trasferimento di Azienda

1. In caso di trasferimento di Azienda, sia in caso di morte che per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel contratto di consorzio a condizione che:
 - a) esso sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al consorzio;
 - b) la deliberazione del Comitato Direttivo relativa alla partecipazione del nuovo titolare al consorzio, sia adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo.
2. Le eventuali deliberazioni relative alla non ammissione del nuovo titolare, a seguito di trasferimento di Azienda, debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione.
3. La non ammissione del nuovo titolare, a seguito di trasferimento di Azienda, non dà alcun diritto, né al consorziato che ha trasferito l'azienda né al nuovo titolare, di ottenere il rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile, che va ad accrescere proporzionalmente quella degli altri.

Art.9

Variazioni al libro soci

Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di consorzio per ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda, nonché tutte quelle relative agli elementi indicati nell'art.2612 del codice civile, debbono essere iscritte nel libro dei soci a cura del Comitato Direttivo entro dieci giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate.

Art.10

Fondo consortile

1. Il fondo consortile è costituito da:
 - a) quote versate dai Consorziati all'atto della loro adesione. Tale quota viene stabilita al momento della costituzione del Consorzio in € 150,00 e rimane tale fino ad eventuali deliberazioni decise in Assemblea;
 - b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dal Consorzio, anche per effetto di donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità;
 - c) eventuali avanzi di gestione.
2. Ogni altro consorziato che, ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, entri a far parte del Consorzio è tenuto al versamento della quota consortile di cui al comma 1/a del presente articolo 10.
3. Il Fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio.
4. Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Art.12

Finanziamenti

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
 - a) quota sociale annuale nella misura stabilita dal Comitato Direttivo;
 - b) rimborsi al Consorzio per le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso;
 - c) contributi erogati a vario titolo da amministrazioni statali e da altri enti pubblici o

- privati, italiani o stranieri, per le attività del Consorzio;
- d) finanziamenti, contributi o appalti dell'Unione Europea o di altri organismi, anche internazionali, per la partecipazione a programmi, progetti, lavori o servizi;
 - e) contributi di qualsiasi genere e provenienza, pubblica o privata, nonché di eredità, elargizioni, offerte, sovvenzioni, lasciti, donazioni, sottoscrizioni, liberalità, raccolte fondi e contributi volontari;
 - f) proventi derivanti dall'attività del Consorzio;
 - g) interessi attivi e altre rendite patrimoniali.

Art.13 Bilancio

1. L'esercizio annuale va dall'1(uno) gennaio al 31(trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio direttivo provvederà alla formazione del bilancio di esercizio del Consorzio. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati, secondo i termini di legge.
3. Il Comitato Direttivo predispose il bilancio previsionale che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti
4. Il Comitato Direttivo stabilisce l'entità degli eventuali contributi consortili annuali.
5. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.
6. Tutti gli oneri del Consorzio dovranno essere assunti verificata la copertura di bilancio.
7. E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.14 Organi del Consorzio

1. Gli organi del Consorzio sono:
 - a) l'Assemblea Generale dei Consorziati;
 - b) il Comitato Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente.

Art.15 Assemblea Generale di Consorziati

1. L'assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi dovuti al Consorzio.
2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i consorziati.
3. Essa elegge i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente del Consorzio, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge.

Art.16 Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta egli lo

- ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati.
2. La convocazione potrà essere a mezzo raccomandata A/R o PEC da spedirsi ai consorziati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
 3. l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.
 4. La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno ad orario successivo.
 5. Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati.
 6. L'Assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti
 7. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Consorziati.
 8. Il Presidente, dovrà consentire la trattazione in assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dei consorziati almeno tre giorni prima della riunione.
 9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
 10. Il Presidente o Vice Presidente, è assistito da un segretario, nominato di volta in volta dall'Assemblea.
 11. Ogni consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in assemblea, ma nessun consorziato può avere più di una delega.
 12. Ogni consorziato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
 13. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in un apposito fascicolo, sottoscritti dal presidente e dal segretario, e messi a disposizione dei consorziati per visione.

Art.17 Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Comitato Direttivo per deliberare su:
 - a) modifiche allo statuto del consorzio;
 - b) proroga e/o eventuale scioglimento anticipato del Consorzio
 - c) liquidazione e nomina del liquidatore e suoi poteri;
 - d) trasformazione del Consorzio;
 - e) tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge.
2. Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, la metà dei consorziati aventi diritto al voto.
3. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati

Art.18 Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea dei Consorziati, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 3 membri scelti fra i consorziati.
2. Come previsto al comma 8 dell'art.5 del presente Statuto, un rappresentante nominato dall'Associazione Turistica Pro Loco di Riolo Terme, è invitato permanente al Comitato

- Direttivo, senza diritto di voto.
3. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed i membri scaduti possono essere rieletti.
 4. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri con diritto di voto.
 5. Il Presidente può, di volta in volta o per delega fissa, nominare ad assisterlo un segretario.
 6. Le adunanze del Comitato Direttivo, sono convocate a cura del Presidente a mezzo raccomandata A/R o PEC da spediti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo della riunione.
 7. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno due componenti, oltre il Presidente o chi ne fa le veci.
 8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
 9. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
 10. Nelle adunanze del Comitato Direttivo non è ammessa alcuna delega, neanche ad un altro componente del comitato.
 11. Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, tra cui:
 - a) la compilazione del bilancio consuntivo e preventivo,
 - b) la nomina di un Direttore, la sua revoca e l'attribuzione dei suoi poteri,
 - c) l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio,
 - d) la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo,
 - e) la predisposizione delle modifiche del presente statuto da sottoporre all'assemblea straordinaria, esclusi quei compiti che per legge sono demandati al Presidente o all'Assemblea.
 12. La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

Art.19

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Al Presidente è attribuito il compito di:
 - a) di convocare e presiedere l'Assemblea ed il Comitato Direttivo;
 - b) di rappresentare il Consorzio ad ogni effetto, anche in giudizio;
 - c) di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del consorzio;
 - d) di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
 - e) di accertare che si operi in conformità degli interessi del consorzio;
 - f) di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal comitato Direttivo.
3. Il Vice Presidente svolge le medesime funzioni in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Art.20

Direttore

1. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e la direzione del Consorzio, ma non la sua rappresentanza, possono essere affidate ad un Direttore, nominato dal comitato Direttivo, che ne determina le attribuzioni ed i poteri.

Art.21

1. Per tutte le controversie sorte tra i consorziati oppure tra i consorziati e il Consorzio o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede il Consorzio.

Art.22

Liquidazione e scioglimento

1. Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati.
2. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.
3. L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto quale contributo all'Associazione Turistica Pro Loco di Riolo Terme o ad altro ente no profit deciso dall'assemblea dei soci.
4. Le eventuali passività saranno sopportate in parti uguali da tutti i consorziati.

Art.23

Norme di riferimento

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di Consorzi.